

Firenze, 2 agosto 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 201

Proponenti:

Consiglieri Monni, Bianchi, Giovannetti, Sostegni, Alberti

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 luglio 2017

Approvata in data 26 luglio 2017

Divenuta legge regionale 28/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 21

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 44

Disposizioni urgenti per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 concernente la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disciplina per l'attuazione delle modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate con del. c.r. 55/2017

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti), ed in particolare l'articolo 27;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 27 della l.r. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l.r. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;

2. L'articolo 27 della l.r. 25/1998 prevede l'approvazione da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalità e i contenuti ivi previsti;

3. L'articolo 26 della l.r. 61/2014, contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede, in particolare:

- l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla l.r. 61/2014 all'articolo 9 della l.r. 25/1998, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della l.r. 61/2014 medesima;

- la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 e la possibilità, per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente;

- la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 fino all'approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale;

- l'approvazione dei nuovi piani di ambito entro centottanta giorni dall'adeguamento del piano regionale;

- la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all'approvazione del nuovo piano di ambito;

4. Con deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2017, n. 22, (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"), è stata adottata la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

5. Con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio" per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"), è stata approvata la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottata con deliberazione del Consiglio regionale 22/2017;

6. La modifica di piano approvata non costituisce adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 61/2014, ma adeguamento specifico e limitato a esigenze sopravvenute che interessano i territori ricadenti in ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro;

7. Le disposizioni regionali non prevedono una specifica disciplina per la modifica dei piani straordinari e di ambito in caso di modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate prima dell'adeguamento di cui all'articolo 26, comma 2 della l.r. 61/2014;

8. È quindi necessario prevedere una specifica

disciplina per consentire l'adeguamento, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione della modifica di piano regionale adottato con del.c.r. 22/2017, dei piani straordinari e di ambito di ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro;

9. A fine di consentire la possibilità di adeguare con celerità i piani straordinari e i piani di ambito vigenti, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Disciplina per l'attuazione delle modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate con del.c.r. 55/2017

1. Le modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti, approvate con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio" per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"), comportano variazione del piano straordinario dell'ATO Toscana Costa e del piano di ambito dell'ATO Toscana Centro e sono recepite, con propria deliberazione, dalle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani.

2. Le modifiche del piano straordinario e del piano di ambito di cui al comma 1, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso della deliberazione della rispettiva autorità sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, con le modalità e secondo quanto previsto all'articolo 26 bis, commi 4 e 5, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010).

3. L'avviso di cui al comma 2 contiene l'indicazione del sito istituzionale su cui i piani modificati ai sensi del presente articolo sono consultabili.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo

alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 2 agosto 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 luglio 2017, n. 210

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 luglio 2017

Approvata in data 26 luglio 2017

Divenuta legge regionale 29/2017 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2017, n. 653

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2017 collegato alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 42 (Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 2 agosto 2017, n. 42 (Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015);

Premesso che:

- la predetta legge è finalizzata a completare il

processo di trasferimento dei beni e dei rapporti dalle province alla Regione Toscana in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), disponendo sulla successione relativa alla Provincia di Lucca;

- in mancanza dell'intesa tecnica e del conseguente accordo, come disciplinati dall'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015, la Giunta regionale ha attivato lo specifico procedimento previsto dall'articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015, approvando la deliberazione 3 aprile 2017, n. 326, di proposta dell'accordo, che è stata trasmessa alla Provincia di Lucca il 18 aprile 2017;

- in merito la Provincia di Lucca non ha inviato osservazioni o richieste di integrazione, per cui si provvede alla disciplina della successione, riguardando questa anche beni immobili e rapporti onerosi;

- in particolare, con la legge in oggetto viene disposto, a titolo gratuito, il trasferimento alla Regione Toscana della proprietà di determinati beni tra cui il "Centro visite Sibolla", in località Ferranti, nel Comune di Altopascio;

- inoltre, in merito a tale aspetto, viene previsto che la Giunta regionale si impegni successivamente ad approvare un protocollo d'intesa con gli enti locali sulle attività da svolgersi per la valorizzazione della riserva naturale nella quale è collocato il bene di cui sopra, in particolare per garantire la più ampia fruizione pubblica dell'area per scopi didattici e per la diffusione dei valori ambientali;

Preso atto che la Riserva naturale del lago di Sibolla, situata tra i Comuni di Altopascio e Chiesina Uzzanese, è un luogo che rappresenta una testimonianza a piccola scala di sistemi palustri più ampi e conserva testimonianze vegetali di condizioni climatiche diverse con specie rare e relitte; la zona è un biotopo di grande interesse scientifico, caratterizzata da un lago poco profondo in parte coperto da vegetazione e da un'area palustre, prati e nuclei boscati umidi;

Considerato che:

- nel corso degli anni la Provincia di Lucca ha dato il via ad un progetto di valorizzazione dell'area in oggetto finanziando e realizzando una serie consistente di lavori, fra i quali la costruzione del centro visite e la creazione di specifici percorsi per i visitatori, realizzati attraverso l'acquisto dei terreni o la stipula di comodati d'uso con i proprietari, al fine di potenziare l'area lacustre ed offrire un'opportunità di sviluppo per l'intera riserva naturale;

- risulta opportuno non disperdere questo patrimonio di conoscenze pubbliche realizzato ricostruendo uno spazio con microhabitat di alberi e macchie di arbusti rappresentativi di tutta la flora presente nell'area,